FOLIUM
AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001
Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano
3° trimestre 2015 anno 15°
ISSN 1592-9353
Luglio- Agosto – Settembre 2015

SOMMARIO

Approfondimenti
I BROWNFIELDS: LINEE GENERALI PER IL RECUPERO E CASI REALI
Andrea Tagliabue

Normativa nazionale
Disposizioni ambientali
Pubblicata la “Seveso 3”, in vigore dal 29 luglio 2015
Nuovo testo unico di prevenzione incendi (RTO)
Decreto 14 luglio 2015 sulle strutture turistico alberghiere
Salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
Jobs Act, i quattro decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficia

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

Normativa nazionale

Pubblicato nuovo modello OT/24

Pubblicata nuova serie di interpelli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Criteri di idoneità tecnica per i verificatori di attrezzature

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs.334/99 c.m. D.Lgs.238/05 - Art.6/7 e 6/7/8) - Aggiornamento al 31 dicembre 2014

Tecnico manutentore di estintori di incendio: nuova norma nazionale UNI 9994-2:2015

Regione Lombardia, aggiornamento linee guida sulle patologie muscolo scheletriche

Portale dedicato alle malattie professionali

Normativa comunitaria

Sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'UE

Modifiche alle norme sul benzene nel gas naturale

Modifiche al REACH per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

Prescrizioni amministrative relativamente al mercato dei veicoli agricoli e forestali

Modifiche alle norme di classificazione di taluni composti chimici

Note giurisprudenziali

Responsabilità datoriale negli incidenti sul lavoro

Attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Una disinvolta applicazione del principio di precauzione

Infortunio: obbligo di redazione del POS anche per le imprese familiari

Prassi aziendale nelle misure di sicurezza atte a prevenire gli infortuni sul lavoro

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti
Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli
Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese - Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti
Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco
Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2015
Prezzo: Euro 50,00
Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee
La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori
Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori
Gli articoli non pubblicati si restituiscono
L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:
Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano
Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D:lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001
Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001
ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353
Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano
Grafica: interna
Stampa: in proprio
Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana
Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli
Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti
SEZIONI:
Medicina del lavoro - Attilio Catellani
Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:
Veronica Panzeri -Irsi srl-Milano
Giovanni Meregalli -Irsi srl Milano
Maria Mauri - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione
Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO
tel. 02/5516108 fax. 02/54059931
email. info@folium.it - sito. www.folium.it
In copertina: Frammento - Pittore Agostino Fe

FOLIUM
AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

I BROWNFIELDS: LINEE GENERALI PER IL RECUPERO E CASI REALI

Andrea Tagliabue

INTRODUZIONE

E' molto frequente, allorquando si parla di rigenerazione urbana e di blocco al consumo di suolo, sentire parlare di riutilizzo di aree industriali dismesse, molto spesso presenti nelle nostre città a causa della generale deindustrializzazione del territorio. E' pure molto frequente assistere a magnifiche presentazioni di progetti e masterplan, spesso redatti da tecnici urbanisti, che però non tengono in considerazione il fatto che, frequentemente, le aree dismesse sono anche siti contaminati. E' quindi anche molto frequente, da ultimo, assistere al naufragio dei citati progetti e masterplan, che si scontrano con gli scogli delle normative ambientali e dei costi di bonifica, spesso proibitivi. Il naufragio dei progetti, poi, è spesso accompagnato da complicate vicende giudiziarie, di cui si ha frequente eco sui mezzi di informazione. Chi scrive ritiene, allora, che possa essere utile fornire qualche indicazione operativa generale, descrivendo poi due casi reali, uno ben gestito e andato a buon fine e uno non gestito al meglio, di fatto da anni bloccato con notevoli perdite economiche e mancata valorizzazione urbanistica.

INQUADRAMENTO NORMATIVO E SUE CRITICITA'

Come è noto, la norma generale relativa ai siti contaminati è costituita dal cosiddetto Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale norma, peraltro, riguarda anche la complessa tematica dei rifiuti, spesso connessa ai siti industriali dismessi dove frequentemente sono presenti, appunto, depositi incontrollati di rifiuti. La grande novità che differenzia, relativamente ai siti contaminati, la normativa citata da quella previgente sta nel fatto che la prima, per definire un sito come contaminato o meno, abbandona la metodologia binaria dei limiti tabellari (sotto il limite tutto bene sopra lo stesso tutto male) per inserire il nuovo concetto di analisi del rischio sito specifica, andando in pratica a definire una rischio accettabile cui è univocamente collegata una concentrazione di contaminante accettabile ma variabile, appunto, da sito a sito e in funzione della destinazione d'uso dei siti stessi. In generale questo rivoluzionario cambiamento di approccio conduce a notevoli benefici sia ambientali che economici (si bonifica proprio quello che serve, senza eccedere e, quindi, risparmiando risorse), ma il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che esso introduce una notevole alea in fase di progettazione delle operazioni di riconversione, nel senso che non sapendo a priori fino a che punto si dovranno spingere le operazioni di bonifica è molto difficile quantificarne il costo, spesso tutt'altro che ininfluente sul quadro economico generale degli interventi.Se a questo problema si somma il fatto che molto frequentemente, per pessima abitudine, è uso non caratterizzare i siti in fase di studio iniziale delle riconversioni, e ciò per presunti risparmi economici, ben si comprende come il rischio di fallimento delle operazioni è spesso elevato.

IPOTESI DI METODOLOGIE OPERATIVE

Di seguito si cercherà, in maniera schematica, di fornire indicazioni di metodologie operative che possono evitare l'insorgere di problemi sopra descritti, mantenendo sempre un efficace livello conoscitivo sulle aree di intervento, Queste metodologie sono state utilizzate con successo sia per aree ex industriali tout court sia all'interno di procedure concorsuali (fallimenti, concordati) ed hanno consentito, in questo caso, la vendita dei cespiti a valori economici ottimali. La cosa non è affatto di poco conto, stante la complessa situazione economica generale dei tempi presenti

1.1 Livello documentale

In primo luogo, quando si approccia un'area ex industriale, è necessario verificare che durante lo svolgimento delle attività fossero presenti tutte le autorizzazioni ambientali previste dalla legge, ed è pure necessario verificare l'eventuale presenza di procedimenti in corso. In particolare, sarà necessario verificare la presenza di :

- AIA o AUA;
- Autorizzazione agli scarichi idrici;
- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- Autorizzazione all'emungimento di acque da ambiente.

1.2 Livello operativo

E' necessario verificare, operativamente, la presenza di:

- Strutture o coibenti in amianto;
- Rifiuti;
- Suoli contaminati;

Per quello che riguarda l'amianto, la tematica non è di complesso approccio, le analisi non sono complesse e costose, la presenza di rotture, sfaldamenti e sbriciolamenti è visualizzabile ad occhio nudo. Per quello che riguarda i rifiuti, la tematica è già più complessa, va verificata la loro corretta gestione, se non è nota la loro natura essi vanno caratterizzati ed "omologati", e ciò per stimare il loro costo di smaltimento. E' utile rilevare, in questa sede, che i costi di smaltimento dei rifiuti sono spesso volatili, e di questa volatilità va tenuto conto. Di più, va rilevato che se la gestione dei rifiuti non è stata corretta, ci si trova ad affrontare un problema complesso, che va risolto ma la cui risoluzione può essere decisamente costosa. Per quello che riguarda i suoli, ci si trova senz'altro di fronte al problema principe relativo al riuso dei siti ex industriali. Ciò accade, in primo luogo, perché la contaminazione dei suoli non si vede, anche se essa rappresenta spesso la problematica più costosa. In pratica il tecnico che si occupa del problema è un po' come l'uomo nero che cerca il cappello nero nella stanza buia di filosofica memoria, e cercare è, peraltro, molto costoso. E' ad ogni modo necessario e utile analizzare i siti connessi con le seguenti attività:

- Lavorazioni umide;
- Lavorazioni meccaniche;
- Presenza di serbatoi;
- Aree ferroviarie (frequentemente presenti nei grandi stabilimenti).

E va poi considerato che molto spesso, in opifici industriali presenti da tempo, non venivano rispettate le leggi che neppure esistevano, Mi spiego meglio: è frequente incontrare aree dove l'attività industriale è esercitata da diversi decenni, ovvero da quando la sensibilità ambientale in primis e le norme in secundis erano molto diverse da quelle odierne. Nel periodo post bellico, ad esempio, era quasi normale che i bagni di galvanica venissero smaltiti nel sottosuolo, probabilmente non era nota la pericolosità di tale comportamento e probabilmente nessuna legge lo vietava. Ora però può accadere di dover lavorare su di un suolo dove i bagni venivano smaltiti, ed è necessario conoscere se essi sono ancora contaminati, e quanto. Come si vede, la cosa è tutt'altro che banale. Per inciso, in presenza di contaminazioni storiche di questo tipo, va anche a cadere il principio del *chi inquina paga* – dato che molto probabilmente l'inquinatore non esiste più – e quindi è necessario valutare i costi del disinquinamento che saranno con tutta probabilità in capo al soggetto attuatore dell'intervento. Solo sulla base di indagini ambientali ben fatte e, se del caso, di una caratterizzazione con valore fiscale, ovvero svolta in contraddittorio con gli Enti competenti, sarà possibile individuare se e come un sito potrà essere recuperato, valutandone in concreto le possibili destinazioni a costi accessibili.

1.3 Alcune problematiche

Va ad ogni modo rilevato che a volte i livelli di inquinamento riscontrabili in ex aree produttive sono tali da rendere le operazioni di bonifica estremamente costose e non sostenibili all'interno di interventi di riqualificazione, ad ogni modo importanti dai punti di vista urbanistico e funzionale delle città, nonché strettamente sanitario allorquando tali interventi sono il volano per la rimozione delle contaminazioni. Chi scrive ritiene che la possibilità di intervento della mano pubblica "a proprie spese", a fronte del privilegio speciale sulle aree, sia figlia di altri tempi e, probabilmente, di altre disponibilità finanziarie del pubblico. Sarebbe forse più utile, e più efficace, che la tematica venisse affrontata mediante incentivi di tipo fiscale, edificatorio e di scomputo oneri, così da rendere convenienti operazioni altrimenti del tutto impossibili.

2. Casi reali

Di seguito proverò a descrivere brevemente due casi reali seguiti nel corso della mia attività professionale, ovviamente anonimizzati.

Dall'analisi degli stessi si vedrà come, in presenza di un approccio corretto, l'operazione di recupero è giunta a buon fine mentre, in caso di approccio superficiale – tengo a precisare che il mio incarico è, nel caso, successivo al manifestarsi del problema di cui si dirà più oltre –, la procedura diventa molto più lenta, farraginosa, costosa e forse non in grado di giungere al risultato sperato.

2.1 Caso 1

Un Comune dell'alto milanese ha inteso acquistare un'area adibita a deposito di un'importante industria chimica, attiva sul suo territorio dalla prima metà del novecento fino a pochi anni fa, al fine di trasformarla in parte in un'area mercatale/polifunzionale e in parte in un parco pubblico/parco giochi.

Stanti la particolarità della destinazione passata e la memoria di possibili sotterramenti di rifiuti provenienti dall'industria chimica il Comune ha provveduto, a sua cura e spese e prima dell'acquisto, ad effettuare una serie di indagini ambientali sul sito.

Per via della delicatezza della destinazione ipotizzata (parco giochi) si è deciso di svolgere le indagini in contraddittorio con ARPA, ovvero di far effettuare da ARPA tutte le analisi chimiche.

I risultati delle indagini sono stati estremamente soddisfacenti, solo una piccola porzione del compendio è risultata critica e stralciata dal novero di quelle oggetto di intervento. L'intervento risulta ad oggi completamente realizzato e tale da aver recuperato un'area interessante della città prima dello stesso completamente non fruibile.

2.2 Caso 2

Una società immobiliare lombarda ha acquistato a un fallimento un importante compendio immobiliare in

Piemonte, di estensione pari a circa 4 ha, precedentemente adibito a tintostamperia tessile. Nel contratto di acquisto l'acquirente, che probabilmente aveva sottovalutato il problema, si impegnava ad acquistare il compendio nello stato di fatto in cui esso si trovava, obbligandosi a svolgere le operazioni di bonifica che avrebbero potuto manifestarsi come necessarie. Circa un anno dopo l'acquisto, mentre erano in corso gli studi finalizzati alla trasformazione edilizia e urbanistica del comparto, il paese localizzato a valle idrogeologica dello stesso ha manifestato problemi di contaminazione da solventi nelle acque di falda, utilizzate per uso idropotabile.

Questa evenienza ha concentrato l'attenzione degli Enti di controllo e della Magistratura sul compendio stesso, nel quale è emerso essere presenti diversi punti di contaminazione della acque di falda costituiti da serbatoi non più a tenuta (hot spot), una importante contaminazione del suolo insaturo, diversi deposti incontrollati di rifiuti speciali pericolosi e notevoli quantità di amianto friabile, non solo sulle coperture – la proprietà si era preoccupata solo di questo aspetto – ma anche nei coibenti degli edifici e nelle tubazioni al servizio degli impianti tecnologici.

Oggi, a circa sette anni dall'acquisto, il sito è soggetto a sequestro giudiziario e le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza (solo d'emergenza) richieste all'immobiliare per rientrarne in possesso hanno un costo stimato superiore al milione di euro, cifra non nella disponibilità della società stessa. Un incauto acquisto, in sintesi, ha condotto sia a gravi conseguenze per l'acquirente che a nessun beneficio di ordine ambientale e urbanistico funzionale.

3. Conclusioni

Come scritto in premessa, è senza dubbio fondamentale che ogni qual volta si immagina una suggestiva "riqualificazione urbana" di aree ex industriali è necessario considerare anche le variabili di tipo sanitario ed ambientale, in grado di variare in modo notevole i quadri economici degli interventi fino a renderli, di fatto, impossibili perché economicamente insostenibili.Pur non avendo alcun intento "sindacale per i diritti dei tecnici ambientali" è quanto mai opportuno che queste figure vengano coinvolte fin dalle prime fasi delle progettazioni, insieme agli architetti, agli urbanisti e agli amministratori, onde evitare le annose problematiche che stanno, ad oggi, bloccando un elevato numero di interventi.

Normativa nazionale

Disposizioni ambientali

Non sono mancate nuove norme relative all'ambiente.

Con Decreto 30 marzo 2015 il Ministero dell'Ambiente ha dettato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome. La legge 22 maggio 2015, n. 68 detta "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ed è stata pubblicata in GU, Serie Generale n.122 del 28-5-2015; è entrata in vigore il 29/05/2015. In base al nuovo provvedimento diventano reati l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'impedimento dei controlli, l'omessa bonifica e il traffico di materiale radioattivo. Dal 1° giugno 2015 hanno piena e diretta efficacia sul piano nazionale la decisione 2014/995/Ue ed il regolamento Ue n. 1357/2014 recanti, rispettivamente il neo Elenco europeo dei rifiuti e le rinnovate regole per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti.

Pubblicata la "Seveso 3", in vigore dal 29 luglio 2015

È stato pubblicato nella GU del 14 luglio 2105 il D. Lgs 26 giugno 2015, n. 105 – Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La legge (nota come Seveso 3) detta disposizioni finalizzate a:

• prevenire incidenti collegati all'uso di determinate sostanze pericolose;
• limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
La norma indica gli obblighi o gli adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni ed è in vigore dal 29 luglio.

Nuovo testo unico di prevenzione incendi (RTO)

E' stato pubblicato il nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi sulla Regola Tecnica Orizzontale (RTO).Il decreto del Ministro dell' Interno, datato 3 agosto 2015 (GU n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51), si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L'articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l'introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità. In particolare, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
L'allegato è strutturato in quattro sezioni:
• Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
• Sezione S - Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
• Sezione V - Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
• Sezione M - Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
Il decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 14 luglio 2015 sulle strutture turistico alberghiere

Dopo la notifica alla Commissione Europea e il conseguente via libera, nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14/7/2015 del Ministero dell'Interno, riguardante le "disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con un numero di posti letto superiori a 25 e fino a 50. Il decreto è entrato in vigore il 23 agosto 2015.

Salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

La Legge n. 115 del 29 luglio 2015, all'art. 16, modifica in parte le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. La lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».” La sopra riportata

modifica all'art. 88 del D. Lgs. 81/08 adegua il nostro ordinamento agli obblighi europei. L'articolo 16 cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Jobs Act, i quattro decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 23 settembre 2015 n.221 (Supplementi ordinari) gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre.

I testi definitivi in Gazzetta:

•Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
•Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
•Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
•Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151– Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Della razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si occupano gli Artt. 20 e 21 del Capo III. L'art. 20 ha per oggetto la modifica dell'art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi. In conseguenza della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell'art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

Pubblicato nuovo modello OT/24

Pubblicato nella sezione modulistica INAIL il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.

L'indirizzo internet dove trovare il nuovo modello è il seguente:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_18

Pubblicata nuova serie di interpelli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro, in data 3 luglio 2015, due nuovi interpelli sulla normativa riguardante l'occupazione.

I due nuovi quesiti sono:

• liste di mobilità e lavoro intermittente;
• statuto dei funzionari delle comunità europee – trasferimento dei diritti a pensione.

Gli interpelli in materia lavoro pubblicati in data 20 luglio 2015 hanno interessato i seguenti quesiti:

• concessione benefici contributivi di cui alla L. n.407 del 1990 – passaggio appalto imprese di pulizie;
• trattamenti CIGS – imprese della ristorazione collettiva;
• sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità – sgravio contributivo;
• cooperative sociali di tipo b) – calcolo dei soggetti svantaggiati;
• interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti;
• liste di mobilità e lavoro intermittente;
• statuto dei funzionari delle comunità europee – trasferimento dei diritti a pensione.

Criteri di idoneità tecnica per i verificatori di attrezzature

La Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro ha reso disponibile la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso. Tale personale, secondo quanto previsto al punto I, lettera d), dell'Allegato I del D.L. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs.334/99 c.m. D.Lgs.238/05 - Art.6/7 e 6/7/8) - Aggiornamento al 31 dicembre 2014

Il Ministero dell'Ambiente, nel suo portale, ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 334/99, art. 6/7/8, gli Stabilimenti

soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell'allegato I al decreto, debbono rispettare tutti gli adempimenti previsti dal decreto, mentre quegli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell'allegato I al decreto, ma comunque inferiori alle quantità della colonna 3 debbono rispettare solamente alcuni degli adempimenti previsti dal decreto.

Tecnico manutentore di estintori di incendio: nuova norma nazionale UNI 9994-2:2015

La commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato la norma UNI 9994-2:2015 "Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio". La norma descrive i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d'incendio portatili e carrellati.

Regione Lombardia, aggiornamento linee guida sulle patologie muscolo scheletriche

E' stato disposto dalla Regione Lombardia, con decreto n. 7661 del 23 settembre 2015, un aggiornamento delle precedenti linee guida regionali riguardanti le patologie muscolo-scheletriche, emanate dalla D.G Sanità il 22 aprile 2009 con decreto 3958. Tra i fattori lavorativi che possono causare tali patologie troviamo: movimenti ripetitivi, alta frequenza e velocità, uso di forza, posizioni incongrue, compressioni di strutture anatomiche, recupero insufficiente, vibrazioni, disergonomie degli strumenti, uso di guanti, esposizione a freddo, lavoro a cottimo, parcellizzazione lavoro, inesperienza lavorativa.

Portale dedicato alle malattie professionali

Nasce il portale interamente dedicato alle malattie professionali, per le quali - secondo gli ultimi dati Inail - le denunce sono sempre in crescita. Nel 2014 le patologie di questo tipo sono state 57.391, il 10,6% in più rispetto al 2013 e il 33% in più rispetto al 2010.

Il portale è disponibile al sito www.malattieprofessionali.it.

Normativa comunitaria

Sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'UE

L'articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE prevede la costituzione di un elenco di controllo comprendente, in prima istanza, fino a 10 sostanze o gruppi di sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, pubblicata in GUUE del 24 marzo 2015, la Commissione ha reso pubblico il primo elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE. Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell'ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell'individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Nell'ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe esser soggetta a una valutazione d'impatto. Il diclofenac, il 17-beta-estradiolo (E2) e il 17-alfa-etinilestradiolo (EE2) sono inseriti nel primo elenco di controllo al fine di raccogliere dati di monitoraggio allo scopo di agevolare la determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze. Anche l'estrone (E1) è incluso nell'elenco di controllo a causa della sua stretta relazione chimica con il 17-beta-estradiolo, di cui è un prodotto di degradazione. Rimandando al testo della Decisione per le altre sostanze, rimarchiamo che, oltre all'elenco delle sostanze stesse, viene indicato il metodo di estrazione (estrazione liquido-liquido o estrazione in fase solida) e il metodo analitico (cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo o gascromatografia-spettrometria di massa).

Modifiche alle norme sul benzene nel gas naturale

In GUUE n. 233 del 5 settembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene.L'allegato XVII, voce 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'immissione sul mercato o 1'uso del benzene come sostanza o come componente di altre sostanze o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.A causa di specificità geologiche, il gas naturale da taluni giacimenti contiene una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume. Una valutazione dei rischi effettuata ne1 2013 da parte del Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente) ha concluso che il gas naturale immesso sul mercato, destinato all'uso da parte dei consumatori avente una concentrazione di benzene superiore allo 0,1 % in peso ma inferiore allo 0,1 % in volume, non presenta rischi inaccettabili per la salute. Pertanto la Commissione, attraverso una valutazione costi/benefici della spesa per ricondurre nella norma il contenuto di benzene nel gas naturale, ha ritenuto di modificare il testo del Regolamento (CE) n.1907/2006, allegato XVII, voce 5, colonna 2, punto 4, aggiungendo la seguente lettera: "c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume".

Modifiche al REACH per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

E' stato pubblicato in GUUE del 3 marzo 2015 il Regolamento(UE) 2015/326 della Commissione del 2 marzo 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati. La direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l'immissione sul mercato e l'uso di oli diluenti per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici se contengono più di 1 mg/kg di benzo(a)pirene (BaP) o un contenuto complessivo degli otto idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati superiore a 10 mg/kg. Tale restrizione è attualmente stabilita all'allegato XVII, voce 50, colonna 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il metodo di analisi IP 346:1998 , utilizzato dall'industria petrolifera, non è specifico per gli otto IPA elencati. Inoltre, è assodato che l'ambito di tale metodo si limita agli oli di base lubrificanti inutilizzati, alle frazioni senza asfaltene e aventi al massimo il 5 % dei loro componenti con un punto di ebollizione inferiore a 300 °C. Per i campioni che non soddisfano tali requisiti tale metodo può essere inadeguato. Conseguentemente la Commissione ha conferito un mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per lo sviluppo di un metodo più specifico. Il nuovo metodo standard è stato adottato e pubblicato dal CEN col codice EN 16143:2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici

aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza l'analisi GC/MS e la doppia purificazione mediante LC]. Tuttavia, il nuovo metodo di analisi risulta più complesso e costoso da realizzare di IP 346:1998. Andrebbe concesso un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale sia il vecchio che il nuovo metodo di analisi possano essere utilizzati in alternativa per determinare la conformità alla restrizione. Tale periodo transitorio dovrebbe consentire ai laboratori di attrezzarsi e ottenere la necessaria esperienza nell'applicazione del nuovo metodo di analisi, nonché di agevolare la determinazione della conformità degli oli diluenti immessi sul mercato già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per quanto riguarda gli ftalati, la Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Presentando le informazioni alla Commissione nel marzo 2010, l'ECHA ha indicato l'opportunità di una valutazione dei pertinenti fascicoli di registrazione REACH. La Commissione ha pertanto chiesto all'ECHA di procedere come suggerito. Nel gennaio 2014, la Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 52 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze diisononilftalato (DINP), diisodecilftalato (DIDP) e ftalato di diottile (DNOP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'ECHA di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Le informazioni disponibili sono state successivamente integrate con le informazioni dei fascicoli di registrazione ricevuti entro il termine di registrazione del 2010. L'ECHA ha quindi presentato il suo progetto di rapporto di riesame al suo comitato per la valutazione dei rischi per una valutazione dettagliata. Il comitato ha adottato il parere nel marzo 2013 e il rapporto di riesame finale dell'ECHA è stato presentato alla Commissione nell'agosto 2013. In base a tale rapporto la Commissione ha deciso di non proporre alcuna modifica alle disposizioni della voce 52 dell'allegato XVII e di considerare completata la nuova valutazione conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Le conclusioni della Commissione in merito al riesame sono state rese pubbliche. È pertanto opportuno cancellare il paragrafo 3 da tale voce. Conseguentemente, la Commissione ha modificato la voce 50, colonna 2, paragrafo 1 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le modalità analitiche relative alla determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti e ha soppresso il paragrafo 3 alle voci 51 e 52, colonna 2.

Prescrizioni amministrative relativamente al mercato dei veicoli agricoli e forestali

E' stato pubblicato in GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione dell'11 marzo 2015 che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. A differenza della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 167/2013 specifica una serie completa di prescrizioni da soddisfare al fine di chiedere l'omologazione UE globale di un tipo di veicolo per tutte le categorie di veicoli agricoli e forestali. È quindi opportuno fornire i modelli amministrativi da utilizzare nelle procedure di omologazione UE. In particolare, la Commissione ritiene che si debbano rendere disponibili tre modelli di certificato di conformità, corrispondenti alle procedure di omologazione dei veicoli completi, completati e incompleti. Più in generale, il nuovo regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative dettagliate per quanto riguarda i modelli di documentazione informativa e di scheda tecnica, il modello di certificato relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo, i modelli di certificato di conformità, i modelli di targhetta regolamentare del costruttore e di marchio di omologazione UE, i modelli di certificato di omologazione UE e il modello di elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili allegato al certificato di omologazione UE, il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE, il modello di scheda dei risultati di prova allegata al certificato di omologazione UE, le prescrizioni generali sul formato dei verbali di prova, l'elenco delle parti e degli equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tutti gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali, il modello di certificato di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali e il sistema di numerazione dei certificati di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali. Il nuovo Regolamento comprende 11 allegati, che riguardano non soltanto i modelli di certificazione, ma anche i verbali di prova.

Modifiche alle norme di classificazione di taluni composti chimici

E’ stato pubblicato in GUUE del 25 luglio 2015 il Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all' imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Il nuovo Regolamento aggiorna la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze mediante la modifica dell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze in causa sono indicate nell’allegato al nuovo regolamento.

Note giurisprudenziali

Responsabilità datoriale negli incidenti sul lavoro

La Cassazione Penale, Sez. 4, 11 settembre 2015, n. 36882 ha pronunciato una interessante sentenza in materia di responsabilità datoriale negli incidenti sul lavoro.La fattispecie riguarda uno stabilimento minerario nel quale veniva svolta l'attività di produzione di materiali per l'industria e per l'edilizia mediante macinazione di pietre calcaree in particelle di diverse dimensioni. Un dipendente addetto al controllo, constatato il cattivo funzionamento dell'impianto, nel corso della verifica inseriva accidentalmente il braccio all'interno di una coclea; l'elica gli prendeva e trascinava il braccio e gli cagionava la lesione traumatica consistente nella amputazione traumatica del braccio destro. Il legale rappresentante dell'impresa ha contestato le modalità dell'infortunio quali descritte dal lavoratore, assumendo che la conformazione del portello ed il punto in cui egli si è cagionato l'amputazione sarebbero scarsamente compatibili con una entrata accidentale del braccio all'interno della botola (perché si sarebbe dovuta verificare una lesione più vicina alla mano anziché all'altezza quasi del gomito), ma il Tribunale ha ritenuto che tale aspetto della vicenda risulti secondaria essendo ininfluente che il lavoratore abbia unicamente cercato di controllare visivamente eventuali ostruzioni della tramoggia od abbia volontariamente inserito il braccio nella botola, essendosi trattato, in entrambi i casi, di condotte gravemente colpose, perché in ogni caso ciò che rileva nell'infortunio in esame é che la condotta colposa della vittima è stata posta in essere in presenza di uno scarso e generico adempimento dei doveri di formazione ed informazione da parte dell'imputato in ordine ai comportamenti da adottare qualora si fosse verificata la evenienza occorsa il giorno dell'infortunio. Peraltro il Tribunale ha rilevato che i dispositivi di sicurezza del macchinario risultavano conformi alla normativa, tanto è vero che nulla in proposito è contestato in rubrica. I profili di colpa ravvisati dal Giudicante in capo al C.A. sono invece stati individuati nel:

1) non avere formato ed informato i lavoratori; è risultato che la formazione avveniva in modo assai approssimativo, mediante affiancamento dei lavoratori al C.A. ed ai lavoratori più anziani, in assenza di lezioni teoriche o pratiche;
2) non avere informato i lavoratori in ordine agli specifici rischi dell'ambiente di lavoro, poiché nel documento di valutazione dei rischi, risalente a circa 10 anni prima e privo dei necessari aggiornamenti in relazione alle varie evenienze che potevano verificarsi durante le fasi di lavorazione, mancava ogni indicazione al rischio di contatto con gli organi meccanici in movimento.

Il Tribunale ha riconosciuto il comportamento gravemente imprudente ed imperito del lavoratore, che ha agito di propria iniziativa, rimuovendo il dispositivo di sicurezza ed aprendo il riparto di protezione del condotto della coclea, senza averne avuto l'autorizzazione e senza averne la competenza. Contro la sentenza di condanna ricorreva l'imputato; ma la Corte territoriale ne confermava la colpevolezza, pur modificando il concorso di colpa dell'imputato dal 20 al 35%. L'imputato ricorreva per Cassazione, con diverse motivazioni; ma nel frattempo scattavano i termini di prescrizione che veniva dichiarata dalla Suprema Corte. La Corte, osserva che, "in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa l'applicazione del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo." La Corte osserva anche che il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Ma nel caso di specie questo principio non si può applicare, essendo rimasta provata la mancata formazione del dipendente infortunato, per cui a questi non si può imputare di non essersi attenuto alle specifiche disposizioni cautelari, nello svolgimento del lavoro affidato alla persona offesa, per prevenire gli infortuni, con riferimento al comportamento da adottare nel caso si fosse verificata l'evenienza che ha influito sul regolare funzionamento della tramoggia. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione; ma ha rigettato il ricorso ai fini civili

Attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c.

L'art. 2050 c.c. dispone che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Su questo tema si è dibattuto in una causa che è nata dalla domanda risarcitoria presentata al Tribunale di competenza dal proprietario di un fondo,

confinante con la stazione di servizio di una nota società petrolifera, dalla cui cisterna era fuoruscito carburante che avrebbe determinato la contaminazione delle colture di proprietà del ricorrente e la contaminazione della falda acquifera. Il Tribunale accoglieva la richiesta e condannava la società petrolifera al risarcimento; ma la Corte d'appello rigettava la domanda risarcitoria e condannava l'appellato alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme già versate da quest'ultima, e compensava le spese dei due gradi di giudizio. Seguiva il ricorso del proprietario del fondo per Cassazione, che, contrastando la tesi della società petrolifera secondo la quale il danno non era stato dimostrato, affermava che erano incontrovertibili le seguenti circostante: l'esistenza, nel fondo di sua proprietà, di un pozzo artesiano alimentato dall'unica falda acquifera rilevata e distante m. 30 dalla cisterna della stazione di servizio, la "foratura" di tale cisterna risalente al 1984 e confessata dalla controparte, la condotta omissiva di quest'ultima che non ha denunciato l'evento e non ha riferito circa gli interventi effettuati per evitare tale inconveniente e rimediare ad esso; la quantità enorme di liquido inquinante seminato nel terreno, la presenza nel pozzo di rilevanti tracce di idrocarburi. Sosteneva altresì che l'art. 2050 c.c. , su cui si basa l'azione proposta, pone una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività pericolosa e che la Corte di merito "avrebbe sorvolato su tale evidenza, non ritenendo che il danneggiato dovesse solo dare la prova del nesso di causalità tra l'evento verificatosi e celato sin dal 1984 ed il danno subito e gratificando la parte convenuta sulla quale incombeva un onere probatorio affatto assolto" e rappresenta di aver provato sia il nesso causale che il danno derivato dall'evento. La Suprema Corte , con sentenza della Sez. III civile datata, 29/07/2015, n. 16052, ha ritenuto di dover accogliere il ricorso del proprietario del fondo. Ha innanzitutto valutato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società petrolifera controricorrente, il ricorrente ha chiesto l'applicazione nel presente giudizio dell'art. 2050 c.c. osservando che proprio nella comparsa di costituzione in appello, invocata dalla società petrolifera a fondamento del suo assunto, l'attuale ricorrente non ha affatto escluso l'applicabilità al caso all'esame della norma citata ma, anzi, ha testualmente affermato che "nel caso di specie trova pure applicazione l'art. 2050 c.c. a mente del quale vi è responsabilità presunta" e che il ricorrente, "tuttavia, non ha basato la sua legittima domanda sulla presunzione di cui alla richiamata normativa ma, pur non tenuto, ha fornito ampia prova sull'esistenza della causa generativa del rilevante danno subito e della stretta connessione (nesso eziologico) tra fatto denunciato e danno". Ha altresì evidenziato che l'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato (Cass. 17 luglio 2002, n. 10382) e che nella specie l'esclusione della sussistenza di tale nesso non è adeguatamente motivata. La Suprema Corte conclude che risulta evidente che, nel caso di specie, va applicato l'art. 2050 c.c., precisando che "attività pericolose, ai sensi della norma richiamata, sono non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. 5 giugno 2002, n. 8148; Cass. 30 ottobre 2002, n. 15288)."

Una disinvolta applicazione del principio di precauzione

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), datata 24 giugno 2015, mette (presumibilmente) la parola fine a una controversia che ha visto opposti il Dipartimento ARPAV di Verona e una impresa che gestisce un impianto di "bonifica con apporto nuovi rifiuti", così come autorizzato dalla Regione Veneto con DGRV n. 4177/97 del 25.10.1997, ubicato in Comune di S. Martino Buon Albergo, località Ca' Vecchia. La vertenza verteva sulla classificazione di rifiuti per i quali fosse stata accertata la presenza di oli minerali o di metalli pesanti in concentrazione uguale o maggiore a 1000 mg/kg (0,1%) su tal quale: tali rifiuti sarebbero stati considerati pericolosi (quindi, non conferibili nella discarica) secondo il Dipartimento ARPAV di Verona, mentre l'impresa riteneva che la semplice presenza di tali contaminanti non fosse sufficiente per attribuire ai rifiuti la qualifica di pericolosità. Il Commissario Straordinario dell'ARPAV Veneto in data 5.4.2006, aveva chiesto alla Regione Veneto se, in mancanza di specificazioni, ai fini della classificazione, un rifiuto poteva considerarsi pericoloso quando la concentrazione degli idrocarburi in esso presenti è pari o superiore allo 0,1% del totale oppure fosse necessario comunque procedere con la ricerca di "markers" di cancerogenicità. La risposta della Regione era stata che per qualificare un rifiuto come pericoloso non basta la sola presenza di idrocarburi in misura superiore allo 0,1% del totale, essendo necessario accertare anche la presenza di specifici markers di cancerogenicità. così come indicati dalla Direttiva 67/548/CEE, in concentrazioni superiori ai rispettivi limiti di soglia. Questa risposta era fondata su un parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 5.7.2006 e dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) dell'8.6.2006. Nonostante le indicazioni così fornite dalla Regione e basate sui pareri resi dall'ISS e dall'APAT, il Dipartimento ARPAV di Verona, invocando il principio di precauzione e, testualmente, di maggior cautela, riteneva con nota del 25.9.2006 di attenersi a disposizioni più prudenziali che, nell'attesa di un preciso intervento normativo chiarificatore sul punto, avrebbero considerato comunque pericolosi i rifiuti per i quali fosse stata accertata la presenza di oli minerali o di metalli pesanti in concentrazione uguale o maggiore a 1000 mg/kg (0,1%) su tal quale. Conseguentemente il

Settore Ecologia della Provincia di Verona, in data 28.9.2006, inviava alla ricorrente la comunicazione, impugnata davanti al TAR, contenente i riferimenti agli atti che l'hanno preceduta, indicando i criteri di classificazione dei rifiuti, ispirati al principio di massima cautela, prescrivendo, alla luce delle indicazioni fornite, che i gestori ed i controllori indipendenti si attivino onde rispettare i criteri così stabiliti, segnalando eventuali difformità. Con ordinanza cautelare n. 969 del 6.12.2006 il TAR accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, che veniva invece ribadito dalla Provincia. Si è finalmente pervenuti alla sentenza di merito, con la quale il TAR ha dato ragione alla ricorrente. La decisione assunta dall'amministrazione è stata giustificata invocando il principio di precauzione e massima cautela, nell'obbiettivo di assicurare che comunque non venissero conferiti rifiuti contenenti tali sostanze. Indipendentemente, quindi, dall'accertamento della reale pericolosità del rifiuto, il provvedimento impugnato presuppone che la sola presenza di tali sostanze, oltre la percentuale dello 0,1%, denoti ex sé la qualificazione del rifiuto come pericoloso e quindi non conferibile. E', invero, pacifico, osserva il TAR, che all'epoca in cui è stato assunto il provvedimento impugnato (2006) gli orientamenti scientifici circa la pericolosità del rifiuto sulla base della sola presenza, oltre una determinata percentuale, di idrocarburi, erano nel senso di escludere che in tale ipotesi potesse direttamente darsi luogo alla classificazione dello stesso come pericoloso, atteso che comunque veniva richiesto un ulteriore dato derivante dall'indagine circa la presenza di markers di cancerogenicità, i quali, quindi, avrebbero dato la conferma della pericolosità. Come noto tali dati scientifici sono quelli espressi nel 2006 dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'APAT, i quali hanno individuato i criteri per valutare la pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi o metalli pesanti. Si tratta quindi di accertare se la decisione assunta dall'amministrazione intimata, basata sul principio di precauzione e massima cautela, sia legittima e sostenibile unicamente sulla base della presumibile pericolosità dei rifiuti solo in quanto contenenti tali sostanze. Osserva ancora il TAR che neppure invocando il principio di precauzione, nell'assenza di una norma positiva, può essere giustificato il diverso e più restrittivo orientamento imposto dall'Amministrazione provinciale di Verona. E' ben noto infatti che il principio di precauzione costituisce il fondamento di una politica di gestione del rischio che deve orientare l'adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività. L'applicazione del principio comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Tuttavia, proprio in considerazione delle conseguenze che possono derivare – come avvenuto nel caso di specie – da un'applicazione rigorosa di tale principio, che non deve trasformarsi in arbitrio, è necessario che la decisione di assumere misure cautelative sia comunque supportata da adeguati dati scientifici, che avallino la decisione da assumere, senza disconoscere diversi orientamenti ed interpretazioni altrettanto rilevanti ai fini della tutela ambientale. Affinchè, quindi, il ricorso al principio di precauzione non dia luogo a decisioni arbitrarie è necessario adeguatamente argomentare sulle ragioni per le quali, soprattutto sul piano delle conoscenze scientifiche, si intende assumere provvedimenti più rigorosi in materia ambientale. Argomentazione che è del tutto mancata nel provvedimento amministrativo, mentre esistevano argomenti scientifici a favore della tesi opposta. Osserviamo anche che, in prosieguo, con legge 13/2009 è stato affermato che, conformemente a quanto sostenuto sin dal 2006 dall'ISS, "…il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati dalla UE "Cancerogeni Cat. 1" oppure "Cancerogeni Cat. 2" in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28.2.2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella".

Infortunio: obbligo di redazione del POS anche per le imprese familiari

L'obbligo di redazione del POS previsto dall'art. 96 T.U. n. 81 del 2008 sussiste anche in capo al titolare dell'impresa familiare, che, laddove abbia la responsabilità dell'organizzazione della stessa (o di una sua unità produttiva) in quanto ne eserciti i poteri decisionali e di spesa, assume la qualifica di datore di lavoro. Così ha affermato la Suprema Corte, IV Sez. Penale, nella Sentenza n. 38346 del 10/07/2015, pronunciandosi per la prima volta in tema di procedimento di valutazione dei rischi nell'ambito dell'impresa familiare. Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Trieste aveva riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva ritenuto il datore di lavoro e componente dell'impresa familiare responsabile dell'infortunio occorso a un lavoratore mentre riparava la copertura di un capannone in mancanza di dispositivi di sicurezza. All'imputato era stato ascritto di non aver dotato l'infortunato, componente della comune impresa familiare, di idonei dispositivi di sicurezza individuali ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 21 e di aver omesso di predisporre il piano operativo di sicurezza ex D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 96, lett. G. Segnatamente, la Corte d'Appello aveva assolto l'imputato affermando che i collaboratori familiari dell'imprenditore non assumono veste di lavoratori subordinati. Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, sostenendo che la questione rilevante nel caso di specie non fosse la sussistenza o meno del

vincolo di subordinazione, escluso a priori dalla disciplina caratteristica dell'impresa familiare, bensì se la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro debba o meno trovare applicazione anche in favore dei familiari collaboratori dell'impresa. Il Ricorrente riteneva che detta disciplina di prevenzione non trovi applicazione, in forza del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 21, laddove l'impresa ed i suoi componenti prestino attività all'interno della sede abituale, che talora costituisce anche il centro della comunione di vita di tutti o di alcuni membri del gruppo familiare. L'art. 96 del suddetto Decreto, invece, riserva una diversa disciplina per il caso in cui l'impresa familiare sia impegnata fuori dalla propria sede, presso cantieri nei quali si effettuano lavori edili. Nel qual caso, la legge attribuisce la qualifica soggettiva di datore di lavoro anche al titolare dell'impresa familiare, con la conseguenza che i beneficiari della tutela apprestata dal POS sono non solo eventuali lavoratori subordinati dell'impresa familiare ma anche i componenti della medesima. Il POS, quindi, per il combinato disposto dell'art. 96 e dell'art. 21, ha la funzione di porre i collaboratori familiari nelle condizioni di ottemperare all'obbligo di munirsi di idonee attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione appropriati. Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso facendo riferimento, in materia di sicurezza per un'impresa familiare, all'articolo 3. comma 12 del D.Lgs. 81/2008, che rinvia all'articolo 21 e dispone l'obbligo dell'uso di attrezzature di lavoro, dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e di dotazione della tessera individuale di riconoscimento. La Corte ha inoltre chiarito che sebbene l'articolo 96 del Testo Unico a una prima lettura sembri assumere la presenza dell'impresa familiare soltanto sotto il limitato profilo della individuazione delle condizioni dalle quali scaturisce l'obbligo di redazione del POS da parte dell'impresa affidatala e di quelle esecutrici, tuttavia, proprio perchè tale obbligo si impone anche quando l'impresa interessata ai lavori sia unica, risulta che esso si indirizza anche all'impresa familiare. Per gli Ermellini non è inoltre sostenibile neanche l'ipotesi secondo la quale l'impresa familiare è tenuta alla redazione del POS solo se si avvale delle prestazioni di lavoratori subordinati, quindi di soggetti non componenti l'impresa familiare, non trovando questa interpretazione eco nelle norme in esame. In conclusione, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il ragionamento giuridico della Corte d'Appello prendeva le mosse da un elemento – la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione - del tutto ininfluente sia rispetto alla configurabilità dell'obbligo di redazione del POS in presenza di impresa familiare, sia rispetto all'identificazione della figura del datore di lavoro, che deve essere invece identificato in base alla titolarità dei poteri decisionali e di spesa.

Prassi aziendale nelle misure di sicurezza atte a prevenire gli infortuni sul lavoro

Un datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che – confermando quasi integralmente la precedente pronuncia del Giudice di Prime Cure – aveva condannato l'imputato per la violazione delle norme di cui agli artt. 17 c. 1 e 28 c. 2 del TU 81/08 e, nello specifico, per aver omesso l'adozione di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche di carattere strettamente valutativo dei rischi. Molto interessanti risultano essere le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte che, con la sentenza n. 41486 del 15 ottobre 2015, ha affermato che la mancata codificazione formale, da parte del datore di lavoro, della normativa antinfortunistica, porta a una sua responsabilità penale. Secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello presso la quale era stata impugnata la sentenza del Tribunale, "*non esistevano disposizioni specifiche, conosciute da tutti i lavoratori, che avessero ad oggetto le corrette modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione in quota*". Il dipendente infortunato "*avrebbe ricevuto un preciso ordine da parte di uno dei suoi superiori al fine di effettuare la manutenzione del condotto di aspirazione fumi, senza interrompere la produzione, mediante l'utilizzo di una semplice scala poggiata, peraltro, su una superficie oleosa*" La Corte d'Appello ha fondato il ragionamento che ha portato alla condanna sull' "*assenza di qualsivoglia prassi in ordine alle corrette modalità operative da adottarsi nel caso dì specie*". E proprio sul punto dell'invocata "*prassi aziendale*", si è espressa la Corte, affermando che "*non assume valore equipollente alla valutazione dello specifico rischio contenuta nel POS l'esistenza di una semplice prassi operativa; la valutazione del rischio è operazione complessa che consiste nell'analisi dei dati e nella loro valutazione in funzione di una concomitante definizione delle misure da adottare per eliminare o, ove possibile, ridurre il rischio individuato, essa sfocia peraltro in una compiuta formalizzazione, sicchè una prassi operativa è per definizione priva di ogni premessa analitica e valutativa, come di una veste formale; nasce dalla mera ripetizione dell'attività, in assenza di eventi di disconferma ed in forza di una conferma non legata ad un rapporto costo/benefici che non considera necessariamente il valore prioritario della sicurezza e della salute dei lavoratori*". Pertanto, conclude la Cassazione, è condivisibile il principio di diritto secondo il quale "*le istruzioni verbali e le mere prassi operative non assumono quella forza cogente che deve essere, invece, attribuita alla "codificazione" delle norme attuative antinfortunistiche in un documento scritto appositamente redatto per lo scopo, lasciando ragionevolmente negli addetti alle lavorazioni pur sempre, nella loro rappresentazione soggettiva, quei margini di discrezionalità nella esecuzione di esse (istruzioni meramente verbali e prassi)… tali da non attribuire ad esse quelle caratteristiche di cogenza ed inderogabilità, proprie di tali forme di "codificazione normativa scritta"*.

40 irsi
1974 • 2014

Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonnetta, 5
Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it